

Schema analisi critica delle principali modifiche contenute nel Titolo I dello Schema di decreto correttivo (del 27 Marzo 2009)

27 Aprile 2009

Non trascurando che:

- in merito ai punti dell'Avviso comune, si evidenzia un **non puntuale e corretto recepimento** in relazione al tema delle visite pre-assuntive (vd. art.24 schema di decreto). Il testo introdotto dallo schema di Decreto non riproduce in modo preciso (travisandone il significato) il testo concordato ed inserito tra i punti dell'Avviso comune, che riteniamo vada rispettato nella sua interezza.

- in merito al tema dei cantieri temporanei o mobili, regolato nel Titolo IV del d.lgs.81/08, si evidenziano **alcune modifiche non condivisibili**, a partire:
 - dall'innalzamento della soglia prevista per l'obbligo di elaborazione dei piani di sicurezza, (attualmente prevista in presenza di sole due imprese, anche non contemporanee), all'esclusione per tutti i cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno;
 - e dal venir meno della disposizione attuale secondo cui l'assenza del Durc sospende l'efficacia del titolo abilitativo (Art. 90 comma 9 lettera c)

Si evidenzia:

➤ 1) Valutazione dei rischi

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

...

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "*3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.*".

Commento

Con l'inserimento del c.3bis, all'art.28, in base al quale si prevede la possibilità per le aziende di nuova costituzione di assolvere all'obbligo di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento entro 90gg. dalla data di inizio attività, torna la disposizione già presente nel d.lgs.626/94 che, nell'elaborazione del

d.lgs.81/08, non era stata riconfermata.

Tale mancata riproposizione venne da alcuni motivata come una mera dimenticanza, mentre da altri (con i quali concordiamo) fu accolta come segnale positivo del non consentire all'azienda di avviare l'attività senza aver svolto una preventiva valutazione dei rischi e senza essersi dotata del documento di valutazione dei rischi (non va in questo senso dimenticato, infatti, che il documento può essere sempre modificato e, pertanto, ampliato in qualsiasi momento, a seguito di valutazione più approfondita e relativa a condizioni di lavoro più consolidate). Con l'inserimento oggi di tale disposizione si riapre il problema.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

...

3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).

Commento

- Si registra una riduzione delle sanzioni per l'assenza dal documento di valutazione dei rischi delle indicazioni relative alle procedure di lavoro e all'organigramma aziendale di sicurezza (art.28, c.2, lett.d), elementi introdotti tra le nuove disposizioni previste dal d.lgs.81/08, oggi vigente, e ritenuti da tutti espressione di un valore aggiunto, di grande rilievo, sul piano prevenzionale e di analisi organizzativa.
- La eccessiva differenza posta tra la rilevanza dell'obbligo della valutazione dei rischi e quelli relativi ai contenuti del documento stesso (sottolineata dalla diversità di peso delle sanzioni previste per ciascuno dei due tipi di violazione), fa emergere la difficoltà che troveranno gli organi di vigilanza nel verificare il rispetto dell'obbligo da parte del datore di lavoro della realizzazione di un percorso adeguato di prevenzione e tutela in azienda, non potendo contare sull'evidenza documentale (che, se curata in modo adeguato, non ha alcun mero significato di obbligo formale, bensì sostanziale), compreso l'obbligo di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, anch'esso ridimensionato nella sanzione e, pertanto, ritenuto non adeguatamente rilevante ai fini della tutela (art.18, c.1, lett.z, del d.lgs.81/08, oggi vigente).

➤ **2) Posizione di garanzia**

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 10-bis

(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente:

«Articolo 15-bis
(*Obbligo di impedimento*)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

Commento

Se nessuna novità emerge dai precetti previsti al c.1 e alle relative lettere *a)*, *b)* e *c)* (*a meno che il termine "tassativamente" non intenda porsi in contrasto con l'art. 299*)), contrarietà sorge in merito alla disposizione prevista alla lett.*d)*. L'obiettivo che sembra emergere da tale nuova disposizione è quello di sancire che, nel caso siano previsti specifici obblighi di intervento a carico dei soggetti, quali il preposto, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori, il medico competente, il lavoratore e i lavoratori autonomi, titolari del potere (di diritto e di fatto – art.299) di intervenire, detti soggetti sono chiamati ad impedire che si verifichi un evento in violazione degli obblighi specifici previsti a loro carico. Nel caso questo si verifichi, saranno imputabili per responsabilità di natura colposa (non avendo impedito l'evento) esclusivamente tali soggetti.

Con questa articolazione del testo, seppure non chiarissima, il legislatore viene a ridimensionare la responsabilità e la posizione di garanzia del datore di lavoro quale comunque soggetto chiamato a vigilare sulla tutela della salute e sicurezza nell'ambito lavorativo, snaturando il principio cardine che impone l'obbligo primario di tutela della salute e sicurezza, indebolendo il sistema complessivo.

➤ **3) Appalti**

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione*

dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.”

...

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.

Commento

Nelle modifiche al comma 1 nella esplicitazione delle violazioni “plurime” si prevede la ripetizione per la seconda volta in un biennio (*la terza volta??*) della stessa grave violazione. Potrebbe cioè essere accertata una grave violazione per volta che, non essendo la stessa non darebbe corso alla sospensione.

Una grande perplessità emerge nei riguardi della disposizione prevista al c.11-*bis*, nel quale si prevede la non applicazione del provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare in caso di impresa che occupi un solo lavoratore.

Di certo tale disposizione, letta alla luce delle regole previste nella seconda parte del capoverso (introdotte a seguito della Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008), non può che appesantire in negativo il giudizio, tenuto conto che si legittima il non rispetto di un provvedimento di sospensione nel caso di lavoro irregolare pur di non “interferire” con l'esecuzione dell'opera, ponendo a solo criterio sospensivo imminenti condizioni di pericolo o di grave rischio per i lavoratori o terzi.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

...

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre

che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: "a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "*i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni*"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.*".

Commento

- L'inserimento del c.3-bis all'art.26, del d.lgs.81/08, oggi vigente, risulta non allineato con la giusta disposizione inserita all'art.6, c.8, lett.m-ter, d.lgs.81/08, (come da modifica prevista dallo schema di decreto) nella quale si demanda alla Commissione consultiva (in recepimento di una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune) di individuare, oltre a procedure standardizzate per l'elaborazione del DUVRI, anche tipologie di attività nelle quali si possano oggettivamente riscontrare irrilevanti interferenze, tali da escludere l'obbligo di redazione del DUVRI.

Con l'inserimento di questo comma aggiuntivo, nel quale già vengono individuate alcune categorie, il mandato precedente si snatura. Entrando comunque nel merito, non si ritiene adeguato escludere a priori l'obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori di durata non superiore due giorni e non in presenza di determinati rischi. Tutti siamo a conoscenza che i rischi da interferenza sono tra i rischi più ricorrenti e pericolosi e il fattore tempo (inferiore a due giorni) non sia determinante nell'aggravare o alleggerire il rischio. Pertanto tale disposizione appare quanto mai pericolosa nel lasciare tali brevi interventi (che generalmente sono di manutenzione) scoperti dall'obbligo di analisi congiunta tra i datori di lavoro stretti da contratto di appalto. Non condivisibile anche l'esclusione dei rischi elettrico e chimico dai rischi elencati quali pericolosi in caso di interferenza.

- Nel testo del c.5, dell'art.26, del d.lgs.81/08, oggi vigente, si registra con disappunto l'eliminazione della nullità del contratto nel caso di mancata indicazione dei costi della sicurezza. Inoltre, si considera inadeguato il riferimento ai soli costi della sicurezza da interferenze anziché a tutti i costi riferiti all'appalto.

➤ 4) Rappresentanza e bilateralità

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 27

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.*".

ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

...

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: "*aa) comunicare al sistema informativo nazionale per*

la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;”.

Commento

- L'intervento di integrazione previsto al c.8, dell'art.47, del d.lgs.81/08, oggi vigente, non è in alcun modo sostenibile, tenuto conto che con tale intervento si giunge a vanificare l'intero modello di promozione e sostegno della rappresentanza ed, in particolare, della disposizione mediante la quale, nel d.lgs.81/08, si prevede la presenza “certa” di una forma di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale o territoriale, in tutte le realtà lavorative. Eliminando l'avvio del procedimento di verifica dell'elezione/designazione del RLS da parte di un sistema nazionale, quale l'Inail per l'alimentazione del Fondo (ex art.52, del d.lgs.81/08), e delegando tale informazione/comunicazione ai lavoratori, si esclude di fatto la possibilità di poter garantire una forma di rappresentanza proprio a quelle realtà lavorative dove i lavoratori/trici sono più deboli, sia per mancanza del sindacato, che per assenti o carenti conoscenze sui propri diritti di rappresentanza e in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Pari valutazione deve essere riservata anche alla disposizione prevista nella seconda parte del comma, dove il riferimento agli organismi paritetici, quali soggetti incaricati di <procedere all'assegnazione> degli RLST, dietro comunicazione da parte del datore di lavoro, fa emergere l'insostenibile principio della “pariteticità” della figura del RLST, a contrasto di quanto da sempre sostenuto da parte di tutte le organizzazioni sindacali, dell'appartenenza esclusiva del RLST alla compagine sindacale dei lavoratori, quale figura di rappresentanza e non di mera funzione tecnica. Come più volte specificato, tale provvedimento è in totale contrasto con il modello praticato dal settore edile, nel quale la figura del RLST, di chiara espressione sindacale, è ben separata e non confusa con il tecnico del CPT (comitato paritetico territoriale) di indiscussa espressione paritetica.
 - Tale disposizione, inoltre, si combina con l'eliminazione dagli obblighi sanzionati (art.55, come da proposta di modifica nello schema di decreto), a carico del datore di lavoro, di segnalare il nome del RLS al SINP (art.18, c.1, lett.aa, come da proposta di modifica nello schema di decreto).
 - Inoltre, non si condivide la disposizione che annulla l'obbligo di comunicazione annuale del nominativo del rappresentante, prevedendola solo in caso di nuova nomina.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 28

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”.

Commento

L'integrazione prevista mediante l'inserimento del c.8, all'art.28, del d.lgs.81/08, oggi vigente, non ci convince, non solo perchè determina un potenziale abbassamento di tutela per i lavoratori, ma un concreto attacco ad una delle principali disposizioni, in tema di rappresentanza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previste dallo Statuto dei Lavoratori (art.9), ad oggi a tutti gli effetti vigente !!!

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività.”.

Commento

Va chiarito che l'attestazione dello svolgimento delle attività di supporto alle imprese, attuate anche tramite i sopralluoghi effettuati, ai sensi del comma 6, da personale degli organismi paritetici con specifiche competenze **non può avere effetto esimente** dalle visite effettuate dagli organi di vigilanza.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 30

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: “in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo” sono soppresse;

b) alla lettera c) dopo la parola: “sostegno” sono inserite le seguenti: “, *in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,*”.

2. All'articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l'azienda ovvero l'unità produttiva”, *sono aggiunte le seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”.*

b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

3. All'articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “*il 31 dicembre 2009*”;

b) dopo le parole: “di alimentazione”, sono aggiunte le seguenti: “*e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo*”.

4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”.

Commento

Chiare, come non condivisibili, risultano le modifiche previste all'art.52, c.1, lettere a) e c), del d.lgs.81/08, oggi vigente. Svuotato il ruolo del Fondo, giunto a divenire una scatola vuota mediante l'intervento di modifica previsto all'art.47, privato della grande parte delle fonti di finanziamento, il Fondo si avvia a

perdere, inoltre, il suo principale ruolo e significato, avendo destinato il 50% delle risorse economiche agli organismi paritetici. Si indebolisce pertanto in modo determinante la figura degli RLST, tenuto conto delle scarse risorse economiche ad essi destinate per garantire un numero significativo di rappresentati sul territorio, potendo contare solo su una quota residuale delle(scarse) risorse provenienti dai versamenti delle aziende.

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 2-bis.
(Presunzione di conformità)

*1. **La corretta e efficace** attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, **della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari.**"*

Commento

Sulla seconda parte dell'articolo, in merito alla nuova disposizione prevista nello schema di Decreto, secondo la quale gli enti bilaterali (e non di meno le università, nello specifico solo per i docenti di diritto del lavoro) acquisiscono un ruolo di soggetti certificatori dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione mediante la costituzione di Commissioni di certificazione, si rileva una novità fonte di serie preoccupazioni, anche solo considerando il valore dato a tale certificazione: presunzione di conformità alle prescrizioni legislative. In questo senso (anche volendo rispettare il disposto già previsto dal d.lgs.276/03), ci pare imprescindibile inserire nel testo dell'articolo il criterio già richiesto agli organismi paritetici per poter svolgere azione di supporto alle imprese: <purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia...>, previsto all'art.51, c.6, del d.lgs.81/08, oggi vigente.

Da non trascurare, come elemento di ulteriore confusione, il preciso riferimento che viene fatto agli enti bilaterali e non agli organismi paritetici (di cui all'art 51), nell'attribuzione di tale funzione e la discutibile trasposizione di una disposizione nata con un obiettivo (certificazione dei contratti di lavoro) in un contesto specifico normativo in materia di occupazione e mercato del lavoro (d.lgs.276/03), ad un contesto completamente diverso (tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e ad un diverso obiettivo, di elevato connotato tecnico e di altissima responsabilità, tenuto conto della presunzione di conformità che viene ad essere prevista, a seguito della certificazione, nei riguardi di modelli di organizzazione e gestione (che determina altresì un valore esimente per la responsabilità amministrativa degli enti in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, alla luce dell'art.25-septies, d.lgs.231/01, così come previsto dall'art.300, del d.lgs.81/08, oggi vigente).

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 20
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

...

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 51, ove presenti”;

Commento

La puntualizzazione che viene fatta, nella quale si modifica “l’obbligo”, previsto dal testo vigente, con la mera “possibilità” di collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti) per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, è insostenibile e va in piena controtendenza con il criterio dichiarato dagli estensori dello schema di decreto di valorizzazione della pariteticità e del ruolo centrale degli organismi sul territorio, per la promozione e realizzazione di interventi migliorativi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle diverse realtà lavorative (art.37, c.12, d.lgs.81/08, oggi vigente).

➤ 5. Sanzioni

Testo attuale riportato nello Schema di decreto correttivo

ART. 31

(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;

c) che non provvede alla nomina di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la

violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".

ART. 132

(Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:

Articolo 302

(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

Commento

- Oltre ad un'azione complessiva di riduzione delle sanzioni prevista per tutti i principali obblighi, a partire da quelli a carico del datore di lavoro, l'aspetto maggiormente incomprensibile è quello relativo all'abbassamento delle sanzioni penali, sia di natura detentiva che di natura pecuniaria (giungendo, per quest'ultime, a cifre per le quali conviene rischiare la sanzione piuttosto che sostenere i costi per una valutazione dei rischi adeguata), previste, non solo in caso di mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ma soprattutto per le carenze nell'effettuazione dell'analisi, sia per le aziende ad alta e specifica percentuale di rischio (per le quali, pur essendo confermata la pena unica dell'arresto, viene diminuita significativamente), che per tutte le altre aziende.

- Da segnalare in modo deciso e da contrastare anche gli interventi di riduzione sanzionatoria previsti nel caso della sola pena dell'arresto. Oltre ad una riduzione degli anni di arresto, si registrano due interventi che destano grande preoccupazione. Il primo si riferisce all'aver escluso l'edilizia dai casi punibili con l'esclusiva pena dell'arresto (come se il mondo dell'edilizia non fosse così gravato da eventi funesti o da situazioni di grave violazione delle regole); il secondo si riferisce ad una piccola modifica sul livello testuale, ma dagli effetti devastanti, a partire dal livello culturale. All'art.302 (art.132 dello schema di decreto), difatti, viene prevista la sostituzione della pena irrogata detentiva con quella pecuniaria, su richiesta dell'imputato e calcolata in base ai criteri di ragguaglio (un giorno di pena detentiva equivale a 38,73 euro) a partire dalla cifra di 2.000 euro (contro gli 8.000 euro minimi e certi, previsti dal testo vigente). In questo modo si dà la possibilità di scelta da parte dell'imputato di decidere quale forma di pena vedersi inflitta e, in particolare, di potersela "cavare" anche con il pagamento di una somma ridicola, tenuto conto della gravità dei fatti e delle realtà lavorative (ad alta percentuale di rischio) per la quali viene prevista.
- Medesimo intervento lo si registra anche nel caso di riduzione delle sanzioni per l'assenza dal documento di valutazione dei rischi delle indicazioni relative alle procedure di lavoro e all'organigramma aziendale di sicurezza (art.28, c.2, lett.d), elementi introdotti tra le nuove disposizioni previste dal d.lgs.81/08, oggi vigente, e ritenuti da tutti espressione di un valore aggiunto, di grande rilievo, sul piano prevenzionale e di analisi organizzativa.
- La netta differenza posta tra la rilevanza dell'obbligo relativo alla valutazione dei rischi e quelli relativi ai contenuti del documento (sottolineata dalla diversità di peso delle sanzioni previste per ciascuno dei due tipi di violazione).
- Grave mancanza, l'assenza di specifiche sanzioni (presenti nel testo del d.lgs.81/08, oggi vigente) relative all'obbligo a carico del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i DPI.
- Incomprensibile, e per giunta in controtendenza, l'aumento delle sanzioni penali di natura pecuniaria previste a carico dei lavoratori.